



PREMESSO che:

- con decreto n. prot. 1439/2019 s.e. del 21 marzo 2019, il Prefetto della Provincia di Vicenza ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei relativi Consigli comunali;
- a seguito delle elezioni tenutesi il 26/05/2019, è risultata eletta alla carica di Sindaco la sottoscritta Alessia Bevilacqua, come da verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale in data 28 maggio 2019;

VISTO che l'art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che il Sindaco nomini - nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi - i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

RICHIAMATO l'art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone quanto segue:

“3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, *“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;*

DATO atto, inoltre, che l'art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possano far parte della rispettiva Giunta;

PRESO atto che l'art. 2, comma 185, della Legge n. 191 del 2009, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, dispone quanto segue:

“185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. (...) Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune (...) sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia”;
e che, pertanto, per il Comune di Arzignano il numero massimo di Assessori è pari a 5;

RICHIAMATO l'art. 43, comma 1, del vigente Statuto comunale, che dispone:

“La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo il giuramento”;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone quanto segue:

“137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

VISTI:

- l'art. 53, comma secondo, del D.lgs. n. 267/2000, in tema di competenze del Vicesindaco;
- lo Statuto comunale – ed in particolare gli artt. 42, 43, 44, 45, 48 e 49;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, n. 2915 del 18 febbraio 2011;
- la circolare della Prefettura di Vicenza n. 1/58 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto: “Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni del Comuni”;

EVIDENZIATO come l'art 48 dello Statuto comunale, al comma secondo, preveda che in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne faccia le veci l'Assessore più anziano di età;

VISTE le dichiarazioni rese dai Signori Valeria Dal Lago, Giovanni Fracasso, Giovanni Lovato, Enrico Marcigaglia, Riccardo Masiero - acquisite rispettivamente ai prott. nr. 24109, 23729, 24188, 23742, 23997 - e preso atto che non sussistono situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, agli artt. 10, 11 e 15 del D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 e al D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, nonché alla vigente legislazione e normazione in materia;

NOMINA

Assessori del Comune di Arzignano (VI) i Signori:

- **Dal Lago Valeria**, nata a Arzignano il 10/04/1983 al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: **sociale, famiglia, istruzione;**
- **Fracasso Giovanni**, nato ad Arzignano il 19/01/1972 al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: **cultura, eventi, ecologia, pfas zero, soluzione fanghi, digitalizzazione;**
- **Lovato Giovanni**, nato a Arzignano il 18/09/1973 al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: **commercio, agricoltura, industria, decoro e parchi, protezione civile, affari istituzionali;**
- **Marcigaglia Enrico**, nato ad Arzignano il 27/05/1981, al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: **sicurezza, polizia locale, immigrazione, turismo, comunicazione;**
- **Masiero Riccardo**, nato ad Arzignano il 13/07/1970, al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: **lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, edilizia, rapporti con le frazioni;**

Il signor **Marcigaglia Enrico** è, altresì, nominato **Vicesindaco**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 dello Statuto comunale e 53 del D.lgs. 267/2000.

Nell'esercizio della delega, ogni Assessore deve attenersi alle direttive impartite dal Sindaco e deve riferire puntualmente allo stesso nonché, ove necessario, agli uffici.

Al Sindaco delegante, in conformità a quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale, resta salva – ed impregiudicata – la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, le disposizioni degli Assessori, di sostituirsi ad essi e comunque di esercitare la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie delegate e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi.

La delega comprende il potere di firma nei casi consentiti dalla Legge.

Resta di competenza della sottoscritta ogni altra funzione ed, in particolare, **il bilancio e lo sport**.

Il presente decreto è redatto in 1 (uno) originale ed è trasmesso, in copia conforme, agli interessati e, in copia semplice, al Segretario generale e ai Dirigenti.



Il Sindaco
Alessia Bevilacqua

Alessia Bevilacqua